

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di indegnità a succedere. C. 4056-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	30
Disposizioni in materia di patti successori d'impresa. C. 3870 Buemi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
Modifica dell'articolo 348 del codice penale, in materia di esercizio abusivo di una professione. C. 149 Cè e abb. (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione. C. 5490 Lussana, C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C. 3975 Zeller e C. 5552 Pisapia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle tematiche riguardanti le unioni di fatto ed il patto civile di solidarietà.	
Audizione del professor Francesco Busnelli, ordinario di diritto privato presso la Scuola superiore S. Anna di Pisa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	33
AVVERTENZA	34

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 giugno 2005. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 8.55.

Disposizioni in materia di indegnità a succedere. C. 4056-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2005.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che alla proposta di legge C. 4056-B

è stata abbinata la proposta di legge C. 5897 in quanto, sia pure parzialmente, vertono su identica materia. Considerato che la proposta di legge C. 5897 è composta da un'unica disposizione che è identica ad una disposizione della proposta di legge C. 4056-B che, rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, non è stata modificata dal Senato, si procede all'abbinamento solamente al fine dell'assorbimento della proposta di legge C. 5897 nella proposta C. 4056-B.

Avverte inoltre che la I Commissione ha espresso il parere di competenza.

Propone pertanto di conferire il mandato al relatore, onorevole Falanga, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Falanga, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Disposizioni in materia di patti successori d'impresa.
C. 3870 Buemi.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 marzo 2005.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 1.4, che è sostanzialmente diretto a sostituire il testo della proposta di legge in esame. Fissa pertanto il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 10 di giovedì 23 giugno 2005.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica dell'articolo 348 del codice penale, in materia di esercizio abusivo di una professione.
C. 149 Cè e abb.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Gaetano PECORELLA, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Falanga, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, illustra il contenuto delle proposte di legge C. 149, C. 487, C. 612, C. 1880, tutte dirette a riformulare l'articolo 348 del codice penale, in cui viene disciplinato il reato di abusivo esercizio di una professione.

Le singole proposte di legge che, pur differenziandosi per alcuni aspetti, presentano il comune elemento dell'inasprimento delle pene previste per il reato di abusivo esercizio di una professione.

In particolare la proposta C. 149, composta da un solo articolo, provvede ad innalzare, per la fattispecie di abusivo esercizio di una professione – i cui elementi costitutivi non vengono modificati – la pena della reclusione, che può variare da uno a tre anni, nonché quella della multa, la cui entità può essere compresa tra i due e i dieci milioni di lire; vieta, derogando alle regole generali di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, l'applicazione alla fattispecie in esame dell'istituto del cosiddetto patteggiamento che, in virtù della norma processuale sarebbe, invece, astrattamente esperibile; introduce la sanzione della confisca dei beni e degli strumenti utilizzati per l'esercizio della attività abusiva; prevede la pena della reclusione fino ad un anno e della multa fino a tre milioni di lire anche per coloro che, a qualsiasi titolo, cedono « all'esercente la professione abusiva strumenti e qualsivoglia oggetto necessario per l'esercizio stesso », ovvero consentono « l'uso anche temporaneo degli stessi », ovvero, infine, si prestano « a figurare come proprietari fittizi ».

Il progetto C. 487, composto da un solo articolo, provvede ad elevare, per la fattispecie di abusivo esercizio di una professione, i cui elementi costitutivi non vengono modificati, a due anni il limite massimo della pena della reclusione e ad innalzare quella della multa, la cui entità può essere compresa tra il milione ed i cinque milioni di lire; prevede la sanzione della reclusione fino a sei mesi e della multa da lire cinquecentomila a lire due milioni e cinquecentomila per chiunque presti la propria opera o i suoi titoli professionali per consentire ad altri l'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato; introduce due nuove circostanze aggravanti, da un lato stabilendo che se dalle condotte descritte derivino lesioni ad una o più persone la pena della

reclusione per l'esercizio abusivo (e non anche per la prestazione di opera o di titoli professionali per consentire l'esercizio stesso) è da uno a quattro anni, dall'altro disponendo che « la pena è aumentata qualora al reo sia prestato consenso, che si considera nullo e carpito con inganno »: perché si possa dar luogo all'aumento di pena appena descritto è dunque sufficiente che vi sia stato il consenso del soggetto passivo del reato, non rilevando le modalità con cui esso sia stato ottenuto, dal momento che la norma, mediante una presunzione *juris et de jure*, lo considera in ogni caso carpito con inganno; introduce le sanzioni accessorie della pubblicazione della sentenza di condanna e della confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo.

La proposta C. 612, composta da un solo articolo, invece, provvede ad innalzare, per la fattispecie di abusivo esercizio di una professione (i cui elementi costitutivi, anche in tal caso, non vengono modificati) la sola pena della multa, che può variare dai venti ai cento milioni di lire; introduce le circostanze aggravanti delle lesioni personali e del consenso prestato dal soggetto passivo; introduce, analogamente alla proposta C. 487, le sanzioni accessorie della pubblicazione della sentenza di condanna e della confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo.

La proposta C. 1880, infine, all'articolo 1, provvede ad elevare, per la fattispecie di abusivo esercizio di una professione, a due anni il limite massimo della pena della reclusione e ad innalzare quella della multa la cui entità può essere compresa tra i 10.329 e i 51.646 euro; introduce le circostanze aggravanti della morte del soggetto passivo del reato (in tal caso la reclusione può variare da dieci a diciotto anni), delle lesioni personali (che comportano l'applicazione della reclusione da tre a dodici anni), del consenso della persona offesa ottenuto con artifici, raggiri, ovvero mediante l'induzione all'errore; prevede la pena della reclusione fino a due anni e della multa da 10.329 a 51.646 euro, nonché la sanzione accessoria della cancellazione dall'albo, per il professionista

che collabori con l'esercente abusivo della professione: mediante tale disposizione si intende « colpire la figura del medico che, titolare fittizio dello studio, offre copertura formale all'illegale esercizio dell'attività professionale di altra persona. Attualmente questo soggetto, di per sé abilitato all'esercizio della professione, è chiamato a rispondere di concorso nel reato di cui all'articolo 348 del codice penale, ai sensi dell'articolo 110 del medesimo codice, (oltre che di violazione delle norme del codice deontologico) »; introduce, analogamente alla C. 487 e alla C. 612, le sanzioni accessorie della pubblicazione della sentenza di condanna e della confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo. All'articolo 2 provvede ad innalzare, in relazione « al lucro ipotizzabile », la sanzione amministrativa di cui all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, relativa all'abusivo esercizio delle arti sanitarie ausiliarie (con tale espressione si intendono le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinviava quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospende quindi la seduta, in vista dell'imminente inizio della prima chiama dei deputati per l'elezione di un giudice costituzionale.

La seduta, sospesa alle 9.15, è ripresa alle 15.05.

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione.

C. 5490 Lussana, C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C. 3975 Zeller e C. 5552 Pisapia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2005.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che sono stati presentati degli emendamenti alla proposta di legge in esame (*vedi allegato*). Invita pertanto il relatore

ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza.

Carolina LUSSANA (LNFP), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Bonito 1.1, Finocchiaro 1.2, Pisapia 1.4, Zeller 1.3, Pisapia 2.6, 2.12, 2.5, 2.4, 2.9, 2.8, 2.7, 2.10 e 2.11, Finocchiaro 2.3.

Esprime poi parere favorevole sugli identici emendamenti Buemi 2.2 e Finocchiaro 2.1; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bonito 3.1 e Buemi 3.2, pisapia 3.3, Finocchiaro 4.1, sull'articolo aggiuntivo Zeller 4.01, sugli emendamenti Pisapia 5.7, Zeller 5.8, Buemi 5.1; esprime parere favorevole sugli emendamenti Anedda 5.4 e 5.5; esprime parere contrario sugli emendamenti Buemi 5.2 e 5.3; invita al ritiro dell'emendamento Anedda 5.6 del quale propone in alternativa una riformulazione nel senso di modificare il tipo di pena accessoria ivi prevista.

Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Pisapia 6.3, Finocchiaro 6.1, Buemi 6.2, Finocchiaro 7.1 e Buemi 7.2; raccomanda poi l'approvazione dei suoi articoli aggiuntivi 7.0110 e 7.0101 e del suo emendamento 8.100.

Esprime parere contrario sui restanti emendamenti Pisapia 8.4, Zeller 8.2, 8.3 e 8.5, Finocchiaro 8.1, sull'articolo aggiuntivo Pisapia 8.01 e sull'emendamento Buemi 9.1.

Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime parere conforme a quello reso dal relatore.

Invita poi considerare l'opportunità di modificare l'articolo 9 della proposta di legge che detta la disciplina transitoria al fine di adeguarla alle diverse ipotesi previste dal provvedimento in esame di trasformazione della pena detentiva in pena pecuniaria o in sanzione amministrativa.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, concorda con l'opportunità di meglio approfondire la questione sollevata dal sottosegretario.

Franco GRILLINI (DS-U) in relazione all'articolo aggiuntivo 7.0100 del relatore,

ritiene inopportuno punire le offese a confessioni religiose mediante vilipendio di cose, se commesse pubblicamente fuori dai luoghi di culto.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, precisa che l'articolo aggiuntivo 7.0100 del relatore è volto a punire esclusivamente chiunque offenda confessioni religiose in un luogo pubblico ed alla presenza di oggetti consacrati al culto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 giugno 2005. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulle tematiche riguardanti le unioni di fatto ed il patto civile di solidarietà.

Audizione del professor Francesco Busnelli, ordinario di diritto privato presso la Scuola superiore S. Anna di Pisa.

(Svolgimento e conclusione).

Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il professor Francesco Busnelli, *ordinario di diritto privato presso la Scuola superiore S. Anna di Pisa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Pierluigi MANTINI (MARGH-U), Franco GRILLINI (DS-U) ed il presidente Gaetano PECORELLA.

Il professor Francesco Busnelli, *ordinario di diritto privato presso la Scuola superiore S. Anna di Pisa*, risponde ai quesiti posti dai deputati intervenuti.

Gaetano PECORELLA *presidente*, ringrazia il professor Francesco Busnelli per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Nuove disposizioni in materia di matrimonio putativo.

C. 4662 Kessler e C. 4470 Deiana.

Disposizioni concernenti la prostituzione.

C. 3826 Governo, C. 65 Widmann, C. 176

Burani Procaccini, C. 386 Volontè, C. 407 Mussolini, C. 1355 Foti, C. 1614 Soda, C. 1136 Buontempo, C. 2150 Turco, C. 2222 Zanella, C. 2385 Bellillo, 2359 Lussana, C. 2323 Maura Cossutta, C. 2358 Valpiana, C. 2985 Grillini, 2659 Buontempo, C. 3510 Tidei e C. 4591 d'iniziativa popolare.

Modifica delle disposizioni in materia di visita agli istituti penitenziari.

C. 3532 Realacci.

Disposizioni in favore delle vittime di reati
C. 2379 Mazzoni, C. 3367 Boato, C. 3428 Catanoso, C. 3368 Tolotti, C. 3716 Fragalà e C. 2541 Bulgarelli.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Atto n. 507.

SEDE CONSULTIVA

Misure per la tutela giudiziaria dei disabili vittime di discriminazioni.

C. 4129 Governo.

ALLEGATO

**Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati
in materia di libertà di opinione.
C. 5490 Lussana, C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C. 3975 Zeller
e C. 5552 Pisapia.**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

*Sopprimerlo.***1. 1.** Bonito.*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. Gli articoli 265 (Disfattismo politico), 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 269 (Attività antinazionale del cittadino all'estero), 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), 278 (Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 279 (Lesà prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 290-bis (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci), 291 (Vilipendio alla nazione italiana), 292-bis (Circostanza aggravante), 293 (Circostanza aggravante), 342 (Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), 404 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) e 415 (Istigazione a disobbedire alle leggi) del codice penale sono abrogati.

1. 2. Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: atti violenti diretti aggiungere le seguenti: e idonei.

1. 4. Pisapia.

Al comma 1, capoverso primo comma, sostituire le parole: non inferiore a dieci anni con le seguenti: da cinque a dieci anni.

1. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

L'articolo 270 del codice penale è abrogato.

2. 12. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: associazioni dirette aggiungere le seguenti: e concretamente idonee.

2. 5. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: associazioni dirette, aggiungere le seguenti: e idonee.

2. 4. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, con le seguenti: l'ordinamento costituzionale.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2. 9. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, con le seguenti: l'ordinamento democratico.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2. 8. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, aggiungere le seguenti: ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2. 7. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: con la reclusione da cinque a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da tre a dieci anni.

2. 10. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: con la reclusione da cinque a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da quattro a dieci anni.

2. 11. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire la parola: dieci con la seguente: dodici.

2. 3. Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo comma.

2. 6. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sostituire le parole: fino a due anni con le seguenti: da uno a tre anni.

* **2. 2.** Buemi.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sostituire le parole: fino a due anni con le seguenti: da uno a tre anni.

* **2. 1.** Finocchiaro, Bonito.

ART. 3.

Sopprimerlo.

** **3. 1.** Bonito, Finocchiaro.

Sopprimerlo.

** **3. 2.** Buemi.

Sostituirlo con il seguente:

L'articolo 272 del codice penale è abrogato.

3. 3. Pisapia.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Finocchiaro, Bonito.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifica all'articolo 289 del codice penale).

1. Il primo comma dell'articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente:

« È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più

grave delitto, chiunque commette un fatto, con violenza o minaccia, diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni ».

4. 01. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

L'articolo 292 del codice penale è abrogato.

5. 7. Pisapia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato).

1. Chiunque vilipende con atti dispregiativi, avvenuti pubblicamente o comunque divulgati all'opinione pubblica, la bandiera della Repubblica o un altro emblema dello Stato, esposti in occasione di una manifestazione pubblica o nella sede di una istituzione pubblica, è punito con la sanzione amministrativa fino a mille euro.

2. Agli effetti del presente articolo, per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato.

5. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, capoverso « ART. 292 », primo comma, sostituire le parole: da 100 a 1.000 euro con le seguenti: da 1.000 a 10.000 euro.

5. 1. Buemi.

Al comma 1, sostituire le parole: con l'ammenda da 100 euro a 1.000 euro con le seguenti: con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro.

5. 4. Anedda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la pena è aumentata fino a 5.000 euro con le seguenti: la pena è aumentata da 5.000 euro a 10.000 euro.

5. 5. Anedda.

Al comma 1, capoverso « ART. 292 », primo comma, sostituire le parole: fino a 5.000 euro con le seguenti: fino a 15.000 euro.

5. 2. Buemi.

Al comma 1, capoverso « ART. 292 », secondo comma, sostituire le parole: con la reclusione fino a due anni con le seguenti: con l'ammenda fino a 20.000 euro.

5. 3. Buemi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La condanna importa l'interdizione da una professione o da un'arte per il periodo da un mese a due anni.

5. 6. Anedda.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

L'articolo 299 del codice penale è abrogato.

6. 3. Pisapia.

Al comma 1, capoverso «ART. 299», primo comma, sopprimere le parole: con espressioni ingiuriose.

6. 1. Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: da 100 euro a 1.000 euro con le seguenti: da 1.000 a 10.000 euro.

6. 2. Buemi.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: da 100 euro a 300 euro con le seguenti: da 5.000 a 20.000 euro.

7. 2. Buemi.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. L'articolo 404 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 404. — (*Offese a confessioni religiose mediante vilipendio di cose*). Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo, una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da 1000 euro a 5000 euro.

Chiunque pubblicamente ed intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta cose che for-

mino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.

7. 0100. Il Relatore.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

Al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) con la reclusione sino a tre anni chi incita all'odio razziale o etnico ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

7. 0101. Il Relatore.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. Gli articoli 269, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono abrogati.

2. Al primo comma dell'articolo 290 del codice penale le parole: « con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la multa da 1000 euro a 5000 euro ».

3. Al primo comma dell' articolo 291 del codice penale le parole: « con la reclusione da uno a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la multa da 1000 euro a 5000 euro ».

4. Al primo comma dell'articolo 342 del codice penale le parole: « con la reclusione fino a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la multa da 1000 euro a 5000 euro ».

5. Al primo comma dell'articolo 403 del codice penale le parole: « con la re-

clusione fino a due anni » sono sostituite con le seguenti: « con la multa da 1000 euro a 5000 euro ».

7. Al primo comma dell'articolo 656 del codice penale le parole: « con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro » sono sostituite con le seguenti: « con la sanzione amministrativa da 100 euro a 1000 euro ».

8. 100. Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

1. Gli articoli 265 (Disfattismo politico), 269 (Attività antinazionale del cittadino all'estero), 271 (Associazioni antinazionali), 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), 279 (Lesà prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 291 (Vilipendio alla nazione italiana), 292 (Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato), 292-bis (Circostanza aggravante), 299 (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero), 304 (Cospirazione politica mediante accordo), 305 (Cospirazione politica mediante associazione), 415 (Istigazione a disobbedire alle leggi) e 656 (Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte turbare l'ordine pubblico) del codice penale sono abrogati.

8. 4. Pisapia.

Al comma 1, dopo le parole: Gli articoli aggiungere il seguente: 246,.

8. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, dopo le parole: Gli articoli aggiungere il seguente: 292,.

8. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, dopo le parole: Gli articoli aggiungere il seguente: 293,.

8. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, sopprimere i numeri: 271 e 656.

8. 1. Finocchiaro, Bonito.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che prevedano sanzioni amministrative di carattere pecuniario per i reati di cui agli articoli 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 278 (Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 342 (Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone) e 404 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) del codice penale. Le sanzioni amministrative devono essere contenute tra un minimo di 100 euro e un massimo di 1.000 euro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

8. 01. Pisapia.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Buemi.